

TAR LAZIO: ILLEGITTIMO FISSARE UNA DATA PRECEDENTE

La laurea? Basta averla al concorso

DI FRANCESCA DE NARDI

Nei concorsi per docenti è illegittimo non consentire la partecipazione anche a candidati che, dopo l'anno accademico 2002-2003 ed entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano acquisito un titolo di laurea valido. Lo ha sancito il Tar del Lazio, sez. III bis, con la sentenza n. 11078 del 21 dicembre 2013.

Nel caso in esame, sedici concorrenti utilmente collocatisi nelle graduatorie finali del concorso avevano impugnato la clausola del bando dell'art. 2 che impediva la partecipazione alla procedura selettiva ai possessori di laurea magistrale o di laurea prevista dal previgente ordinamento che avessero conseguito il relativo titolo dopo l'anno accademico 2002/2003 e che non fossero muniti di abilitazione. Ad avviso dei ricorrenti, tale discriminazione temporale risultava lesivo delle norme e dei principi contenuti negli artt. 400 e 402 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico in materia di istruzione), 1 e 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 (Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica).

L'amministrazione, infatti, omettendo di introdurre una clausola di salvaguardia per ammettere al concorso tutti coloro che avessero ottenuto una laurea valida per il conseguimento dell'abilitazione anche dopo il 2002, ma prima della data di scadenza prevista dal bando, avrebbe mancato di aggiornare la disciplina transitoria già dettata per il primo

concorso a cattedra successivo all'entrata in vigore del sistema universitario di abilitazione all'insegnamento, concorso la cui indizione avrebbe dovuto essere compiuta nel 2002, ma che è, nella realtà, avvenuta dieci anni dopo con il bando oggetto del presente ricorso.

Il Tar ha ritenuto la questione fondata. La disposizione del bando impugnata, infatti, che fissa i requisiti di ammissione al concorso, si limita a riprodurre alla lettera l'art. 2 del decreto ministeriale n. 460 del 1998.

Tale riproduzione, avvenuta in un bando di concorso pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal dm n. 460 del 1998 (1° maggio 2002), è pertanto 'in spregio' alla regola della ordinaria frequenza triennale prevista all'art. 400, comma 1 del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, finisce con l'eludere la ratio giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva.

Ne consegue che l'Amministrazione avrebbe dovuto aggiornare la disposizione, ovvero permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande per la procedura selettiva.

Secondo il Collegio si è, così, determinata una ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-2003, ammessi al concorso a cattedre, e candidati, come i ricorrenti, che hanno conseguito identica laurea negli anni accademici immediatamente successivi, ma entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

© Riproduzione riservata

